

Confessioni e libertà religiosa in un “Estado socialista de derecho”. Alcuni spunti di riflessione

di Aristide Canepa

Abstract: Faiths and Freedom of Religion in an “Estado socialista de derecho”. Some Observations – The paper studies the evolution of constitutional rules about relationship between State and religions in the case of Cuba. Starting from a short overview of the pluralistic religious landscape of the island, the paper analyses the relationship between State and religions in Constitutions and draft Constitutions of 19th and 20th centuries, before and after the independence. Then it focuses on the problematic features of such a relationship after the introduction of a socialist regime. The final part is devoted to the innovations 2019 Constitution introduced and to possible future developments on the subject.

Keywords: State-religions relationship; Socialist State; Secularism; Constitutional Law; Freedom of religion.

679

1. Note introduttive

Nel prendere in considerazione la questione del rapporto tra poteri pubblici e confessioni religiose nella vicenda costituzionale cubana, è necessario partire da una sommaria considerazione dell’impatto sociale che il fenomeno religioso ha esercitato nella società insulare.

In questa prospettiva, possiamo sottolineare innanzi tutto la sostanziale scomparsa delle credenze religiose proprie delle popolazioni aborigene (a loro volta praticamente scomparse nei primi decenni della colonizzazione spagnola, per l’azione congiunta delle brutalità dei *conquistadores* e delle malattie di origine europea, con progressivo assorbimento dei superstiti in varie forme di meticciato, sia con l’elemento europeo che con quello africano¹), se non nella forma di contributo confluito nei successivi sviluppi delle forme di religiosità popolare, in particolare delle religioni sincretistiche afro-cubane².

In secondo luogo, va rilevato il profondo *gap* a lungo esistito tra la posizione di forza istituzionalizzata della Chiesa cattolica, imposta dal potere coloniale spagnolo, e la sua effettiva capacità di espandere il proprio messaggio di evangelizzazione al di fuori di una cerchia relativamente ristretta della

¹ Sulle confliggenti teorie a proposito della sussistenza o meno di una componente india nella società cubana, v. R.W. Gott, *Cuba. A New History*, New Haven, 2004 (trad. it. *Storia di Cuba*, Milano, 2008, 30 ss.).

² In tal senso v. M.D. Fariñas, *La religión en las Antillas. Paralelismo y transculturación*, La Habana, 1995.

popolazione, cosa che ne ha fatto una delle chiese più deboli dell'America Latina³. Da un lato, infatti, la stretta dipendenza delle gerarchie cattoliche dalla Corona di Spagna e la preferenza da quest'ultima accordata, nell'esercizio del Regio Patronato sulle nomine episcopali, all'elemento ispanico "puro" rispetto a quello creolo confinarono l'influenza dell'alto clero alle città e solo a parte delle classi elevate, alienando in particolare la borghesia indipendentista sviluppatasi nel XIX sec., mentre l'azione di evangelizzazione delle classi inferiori incontrò importanti ostacoli nella scarsità numerica e qualitativa del clero dedicato e nelle difficoltà di comunicazione con le zone dell'interno⁴. A livello popolare, quindi, il trapianto delle forme religiose spagnole su un tessuto sociale per lo più privo del retroterra culturale della madrepatria favorì, piuttosto che una formazione teologicamente e pastoralmente strutturata, la diffusione del c.d. "cattolicesimo popolare spagnolo"⁵, espresso in forma principalmente devozionale e non alieno da componenti anche superstiziose, elemento che indebolì il cattolicesimo cubano in almeno quattro direzioni: lo frazionò tra una Chiesa istituzione strettamente legata al potere coloniale e una religiosità popolare poco controllabile dalla prima; lo rese particolarmente adatto a facilitare il sincretismo; lo rese particolarmente attaccabile dalla critica illuministica e liberale, che negli anni 1830-1850 fu attivamente sostenuta anche dai governi liberali spagnoli; e, più tardi, lo rese poco capace di resistere alla diffusione delle denominazioni evangeliche di origine nordamericana. Inoltre, non va dimenticato che la stessa dialettica tra Chiesa cattolica e Monarchia presentò momenti assai problematici per la prima, specie dopo l'ascesa al trono dei Borbone, che condussero politiche spiccatamente giurisdizionalistiche, comprensive di misure quali l'abolizione degli ordini religiosi e l'incamerazione dei loro beni da parte dello Stato, estese a Cuba con la Regia Ordinanza del 22 dicembre 1836 e il Regio Decreto del 30 gennaio 1838. Peraltro, va anche segnalato che la periodica emersione, nella Chiesa cattolica cubana, di importanti tradizioni di impegno sociale le ha permesso di sviluppare una certa sensibilità alle problematiche che di volta in volta hanno attraversato la società insulare, di modo che in occasione delle grandi svolte della storia cubana (lotta per l'autonomia, poi per l'indipendenza, annessionismo agli USA, rivoluzione castrista, ecc.) figure provenienti dal mondo ecclesiale hanno sovente partecipato, secondo le sensibilità rispettive, ai dibattiti e alle lotte, spesso su entrambi i fronti interessati, il che impedisce di dare della presenza della Chiesa cattolica a Cuba letture riduttivamente univoche, sia in chiave apologetica che polemica⁶.

³ In tal senso v. J. Daudelin, W.E. Hewitt, *Churches and Politics in Latin America: Catholicism at the Crossroads*, in *Third World Quarterly*, 2/1995, 221 ss., e M.E. Crahan, *Salvation through Christ or Marx: Religion in Revolutionary Cuba*, in *Journal of Interamerican Studies and World Affairs*, 1/1979, 156 ss..

⁴ V. in proposito J.B. Amores Carredano, *La Iglesia en Cuba al final del período colonial*, in *Anuario de Historia de la Iglesia*, 1998, 67 ss.

⁵ Cfr. J. Ramírez Calzadilla, *Religión, cultura y sociedad en Cuba*, in *Papers. Revista de Sociologia*, vol. 52, 1997, 142, reperibile all'indirizzo [dx.doi.org/10.5565/rev/papers/v52n0.1885](https://doi.org/10.5565/rev/papers/v52n0.1885).

⁶ In materia, si possono consultare A. Alonso Tejada, *Iglesia y política en Cuba*, La Habana, II ed., 2002; R. Torreira Crespo, *Breve acercamiento histórico a la Iglesia católica en Cuba: conquista, colonización y pseudorrepublica*, in N. Quezada (ed.), *Religiosidad popular. México-Cuba*, México, 2004, 187 ss.

In terzo luogo, si segnala l'importanza della presenza di religioni di origine africana (come *santería*, *palo monte*, *abakuá*, *regla conga*, *arará*, *iyésá*), caratterizzate da un elevato grado di sincretismo, non tanto coi contenuti, quanto con l'iconografia cattolica, le cui espressioni più popolari (in particolare i santi e le diverse rappresentazioni della Vergine Maria) vengono sovrapposte alle deità tradizionali che costituiscono i *pantheon* delle religioni africane originarie. Questo fenomeno, comune ad altre aree caribiche e sudamericane storicamente interessate dall'economia schiavista, è invece marginale nel mondo afro-americano degli USA, se non a seguito di una più tarda immigrazione dai paesi caribici. Tale diversa evoluzione può essere spiegata con molti fattori. Il sistema coloniale spagnolo, a differenza di quello delle colonie britanniche, tendeva a favorire la conservazione di legami tra schiavi provenienti dalle stesse aree geografiche e culturali, che si organizzavano (al pari dei coloni originari di diverse parti della Spagna) in *cabildos* secondo la regione di provenienza e ciò favorì la conservazione e il sincretismo delle culture africane originarie⁷. Inoltre, gli stessi proprietari di schiavi finirono per ostacolare la conversione di questi ultimi, in quanto l'acquisizione dello *status* di cattolici da parte loro avrebbe comportato alcuni limiti alle possibilità di sfruttamento da parte dei loro padroni⁸. Al contempo, la presenza di un'importante percentuale di neri liberi favoriva l'insediamento delle religioni africane al di fuori della cerchia strettamente schiavistica, sia in ambiente urbano, sia nelle zone dell'interno dove tendevano invece a rifugiarsi gli schiavi fuggiti, dando vita ai *palenques*, villaggi indipendenti, spesso abitati sia da neri che da *indios*⁹. Infine, l'appropriazione e l'adattamento di una simbologia e di un'iconografia cattoliche permettevano alle religioni afro-cubane di dissimulare la loro essenza, in un contesto in cui, come si è visto, la Chiesa cattolica aveva relativamente limitate capacità di penetrazione, sia missionaria che inquisitiva, ma il divieto di praticare le credenze di origine africana durò ben oltre l'abolizione della schiavitù, influenzandone quindi la propensione a svilupparsi in ambiti privati¹⁰.

In quarto luogo, il passaggio dell'isola nella sfera d'influenza statunitense, a seguito della guerra tra Spagna e USA nel 1898, unito alla propensione separatista delle *leadership* indipendentiste cubane, ha comportato la rottura del duopolio Chiesa cattolica-religionie afrocubane, con la comparsa di un nuovo attore, le Chiese evangeliche, originariamente di provenienza nordamericana, frazionate in diverse denominazioni e tuttavia capaci di rapida e significativa diffusione, al punto che, secondo Azicri, nella Cuba degli anni Novanta del secolo passato si potevano contare novecento templi e cappelle protestanti, a fronte di seicentocinquanta chiese cattoliche¹¹. Come noto, il fenomeno non è solo cubano, ma interessa l'intero

⁷ V. in proposito Ph.A. Howard, *Changing History. Afro-Cuban Cabildos and Societies of Color in the Nineteenth Century*, Baton Rouge, 1998.

⁸ Come sottolinea J. Ramírez Calzadilla, *op. ult. cit.*, 142.

⁹ V. R.W. Gott, *trad. it. cit.*, 31.

¹⁰ V. J.I. Goldenziel, *Sanctioning Faith: Religion, State, and U.S.-Cuban Relations*, in *Journal of Law & Politics*, 2009, 183.

¹¹ Cfr. M. Azicri, *Cuba Today and Tomorrow: Reinventing Socialism*, Gainesville, 2001, 370.

continente latino-americano¹². Indubbiamente legate all'interesse statunitense di de-cattolicizzare l'America Latina per favorire l'espansionismo statunitense¹³, queste denominazioni si caratterizzano però ormai come solidamente radicate nel continente e, sebbene la loro estrema frammentazione non permetta di trattarle come un tutto unitario, frequentemente appaiono legate a posizioni politiche di stampo conservatore ed intransigente¹⁴; nel caso cubano, per es., alcune di esse hanno adottato un atteggiamento politico interventista in occasione del *referendum* sulla nuova Costituzione cubana del 2019, minacciando il voto contrario se il nuovo testo avesse contenuto aperture al matrimonio omosessuale¹⁵ e di fatto ottenendo che tale tema venisse stralciato¹⁶.

In quinto luogo, la vittoria della rivoluzione castrista e, soprattutto, la sua rapida evoluzione in senso marxista-leninista, han comportato l'adozione di un'ideologia di stato di orientamento ateistico che, quanto meno nel periodo 1959-1992, attraverso azioni di natura repressiva ha seriamente limitato la libertà religiosa e, attraverso il controllo del sistema educativo e di produzione culturale, ha fomentato un processo di secolarizzazione e di distacco dalle appartenenze religiose nelle nuove generazioni¹⁷. Se tale attitudine è andata attenuandosi negli anni successivi alla caduta del muro di Berlino, per es. con l'assunzione della piena compatibilità tra orientamento religioso ed appartenenza al partito comunista cubano o agli organi del potere statale, così come con l'apertura di una delicata fase di rispetto e collaborazione reciproci tra il regime e la Chiesa cattolica, a partire dalla visita del papa Giovanni Paolo II nel 1998, ciò non toglie che violazioni dei diritti umani legate più o meno direttamente alla sfera della libertà religiosa (talvolta difficile da distinguere dalla libertà di pensiero *tout court* e quindi anche dalla libertà politica) continuino ad essere denunciate¹⁸.

¹² Secondo una ricerca del *Pew Center* di Washington (che però non tiene in conto Cuba), in circa un secolo il rapporto tra cattolici e protestanti in America Latina sarebbe passato da 94-1 (nel 1910) a 69-19 (nel 2014). V. Pew Research Center, Nov. 13, 2014, *Religion in Latin America. Widespread Change in a Historically Catholic Region*, 27, reperibile all'indirizzo www.pewforum.org/2014/11/13/religion-in-latin-america/.

¹³ In tal senso R. Cepeda, *Las iglesias protestantes y el expansionismo norteamericano*, in *Caminos. Revista cubana de pensamiento sociológico*, abril 2012, reperibile all'indirizzo revista.ecaminos.org/article/las-iglesias-protestantes-y-el-expansionismo-norte/.

¹⁴ V. E. Pace, A. Buttici, *Le religioni pentecostali*, Roma, 2010.

¹⁵ V. per es. *Medio millón de evangélicos dirán no a reforma de Carta Magna de Cuba*, in *Evangélico Digital*, 3 feb. 2019, reperibile all'indirizzo www.evangelicodigital.com/latinoamerica/5620/medio-millon-de-evangelicos-diran-no-a-reforma-de-carta-magna-de-cuba.

¹⁶ La XI disp. trans. della Costituzione del 2019 dà mandato al Parlamento di disporre, entro due anni dall'entrata in vigore della Costituzione, l'avvio di una consultazione popolare su un progetto di Codice della Famiglia, che dovrà disciplinare "la forma da dare al matrimonio".

¹⁷ Va peraltro segnalato che, in rapporto alle religioni organizzate tradizionali, un elevato livello di indifferenza costituisce elemento ben più risalente della rivoluzione, se già nel 1917 le indagini antropologiche di Fernando Ortiz lo portavano ad affermare che l'indifferenza fosse il tratto caratterizzante dell'isola in materia religiosa (v. *Los negros brujos*, Madrid, 1917, 252).

¹⁸ Per es., il Rapporto Annuale 2017/18 di *Amnesty International* (reperibile all'indirizzo www.amnesty.it/rapporti-annuali/rapporto-annuale-2017-2018/americhe/cuba/) segnala la condanna a tre anni di reclusione del leader del *Movimiento Cristiano Liberación* Eduardo Cardet Concepción, per aver criticato pubblicamente la figura di Fidel Castro. Per una denuncia recente di diverse violazioni nel campo della libertà religiosa, v. A. Hraste, *La situación de la libertad religiosa*

Queste brevi considerazioni iniziali ci offrono quindi il quadro di una società estremamente composita sul piano religioso, quasi al limite del disorientamento¹⁹; sembra quindi necessario cercar di comprendere come le previsioni costituzionali del 2019 in materia di libertà religiosa e rapporti tra Stato e confessioni religiose possano relazionarsi con una realtà così magmatica. Non prima, però, di aver cercato di ricostruire l'evoluzione positiva di tali temi nella storia costituzionale del Paese.

2. Stato e religione nella storia del costituzionalismo cubano

Sebbene Cuba non abbia seguito le sorti della maggior parte degli altri possedimenti spagnoli in America Latina, resisi indipendenti nel primo trentennio del XIX sec., i dibattiti ideologici e politici che scuotevano l'impero spagnolo vi hanno trovato terreno fertile, con lo sviluppo di diversi orientamenti istituzionali, dal riformismo nel quadro del centralismo imperiale all'autonomismo entro le istituzioni spagnole, dall'indipendentismo all'annessionismo agli Stati Uniti d'America. L'intensità dei dibattiti favorì già dagli inizi del XIX sec. una interessante produzione di bozze e proposte di testi costituzionali, sopra tutto nell'alveo autonomistico e indipendentistico.

Nei progetti maturati in ambito autonomistico²⁰, i temi relativi alla libertà religiosa e al rapporto tra Stato e confessioni religiose non appaiono di particolare interesse, assumendosi la conservazione del legame con la Spagna e concentrandosi così l'attenzione sulla dimensione organizzativa delle ipotizzate istituzioni autonomistiche. La religione è in essi per definizione quella cattolica e

en Cuba, in *Puente Democrático. Documentos*, a. XVI, n. 68, 30/4/2018, reperibile all'indirizzo www.puentedemocratico.org/documentos/DocumentoPD68.pdf.

¹⁹ Appaiono interessanti le notazioni di J. Ramírez Calzadilla, *op. ult. cit.*, 139, secondo cui “sebbene nella maggioranza della popolazione siano presenti elementi religiosi, tuttavia il popolo cubano non è fondamentalmente cattolico, protestante, *santero* o spiritista. Prevale una religiosità spontanea, asistemica, legata principalmente alla quotidianità, che si esprime in varie forme devozionali, credenze e pratiche di contenuto assai più magico e superstizioso”. Con ciò rivelandosi anche un parziale fallimento dell'educazione scientifico-positivista propugnata dalle istituzioni educative pubbliche.

²⁰ Si ricordano in particolare F. de Arango y Parreño, *Informe de don Francisco de Arango al sr. d. Rafael Gomez Roubaud, superintendente director general de tabacos en la isla de Cuba, sobre los males y remedios que en ella tiene este ramo*, Habana, 1812 (ma scritto nel 1805); il progetto di Costituzione autonomistica sottoposto alle Cortes di Cadice dal sacerdote José Agustín Caballero nel 1811; le *Variaciones a la Constitución de la Monarquía española para esta isla exclusivamente*, preparate nel 1822 da Gabriel Claudio Sequeira per esser presentate alle Cortes spagnole del 1822, ma bloccate dalle autorità coloniali; e soprattutto il *Proyecto de Instrucción para el gobierno económico y político de las provincias de Ultramar* presentato alle Cortes spagnole nel 1823 da otto deputati, tra cui il sacerdote Félix Varela, primo docente di diritto costituzionale sull'isola, che ne è di solito considerato l'autore. Su questi testi in genere v. B. Bernal Gómez, *Propuestas y proyectos constitucionales en la Cuba del signo XIX*, in *Anuario de Historia del Derecho Español*, 1997, 861 ss., e A.F. Franco Pérez, *Cuba en los orígenes del constitucionalismo español: la alternativa descentralizadora (1808-1837)*, Zaragoza, 2011. Il progetto di Caballero è stato pubblicato per la prima volta in A. Zayas y Alfonso, *Discursos y conferencias*, La Habana, 1942, vol. II, t. I, 203 ss.; su di esso v. A.F. Franco Pérez, *La eclosión del particularismo cubano: el proyecto descentralizador de José Agustín Caballero*, in *Historia Constitucional*, 1/2000, 165 ss.. Il progetto Sequeira è stato pubblicato in I. Fernández Sarasola, *Proyectos constitucionales de España (1786-1824)*, Madrid, 2004, 433 ss..

la sua disciplina permane competenza della Corona spagnola. Così, per es., i riferimenti al tema che incontriamo nel progetto di Félix Varela, il più ampio e dettagliato, riguardano il potere delle municipalità (*ayuntamientos*) di curare l'istruzione primaria, della quale fa parte un "Catechismo" che però, accanto agli "elementi fondamentali della religione", comprenda anche quelli "dei diritti e doveri civili" (art. 30), e l'approvazione del "superiore ecclesiastico" per quanto riguarda la nomina dei maestri (art. [99] 97). Peraltro, con Varela ci troviamo di fronte ad un progetto, redatto da un ecclesiastico, che assume comunque la centralità della religione cattolica ma struttura compiti e funzioni delle istituzioni in una prospettiva chiaramente illuministica di fomento delle attività volte al benessere delle popolazioni, tanto che è stato notato come la sua proposta (modernissima) di sostituire i ricoveri in ospedale con forme di cura a domicilio (art. 24) costituissero "una misura liberale contro certe istituzioni sostenute dalla Chiesa"²¹.

Tra i progetti di taglio independentista rileva in particolare il *Proyecto de Constitución para la Isla de Cuba* di Joaquín Infante, del 1810²². Testo in verità piuttosto farraginoso, che alterna eccessiva stringatezza in materie costituzionali fondamentali ed eccessivo dettaglio in materie decisamente secondarie, questo presenta un marcatissimo carattere giurisdizionalista, in quanto assegna al potere legislativo non solo la "regolamentazione del Culto", ma anche il controllo e l'eventuale sottoposizione a giudizio dei vescovi e vicari generali (art. 6), assegna al ministro dell'interno il compito di intrattenere rapporti stabili col clero (art. 11) e, nel lungo titolo VII *De la Religión*, definisce la religione cattolica come "dominante" ma, proprio per questo, essa costituirebbe un "ramo dello Stato" e sarebbe soggetta alla Costituzione (art. 35). Dopo di che, con evidente intento moralizzatore, l'a. si dilunga sulle misure necessarie a dare un carattere più austero al mondo ecclesiastico e finisce per disciplinare dettagliatamente l'organizzazione della Chiesa sull'isola, fino al numero di chiese e sacerdoti e alla riduzione allo stato laicale del clero in eccesso e dei membri degli ordini religiosi, aboliti con tutte le altre forme di associazione religiosa dall'art. 36, con annessa vendita all'asta dei beni relativi (art. 39). Di particolare rilievo la disciplina dell'elezione dell'unico vescovo previsto per l'isola, che dovrebbe essere eletto dal clero insulare ed esser consacrato dal vescovo più prossimo, senza ricorrere alla conferma pontificia (art. 45), mentre la "Potestà Ecclesiastica si [dovrebbe ridurre] allo spirituale, al culturale e alla disciplina" (art. 44). Senza dilungarsi oltre su un testo che non è comunque mai stato in vigore, appare degna di nota l'ispirazione illuministica, che

²¹ Cfr. P. Ortego Gil, *La Instrucción para el gobierno económico-político de las provincias de Ultramar*, in *Anuario Mexicano de Historia del Derecho*, n. 14/2002, 343 ss. (406). Il lavoro reca in appendice (410 ss.) il testo completo del progetto di Varela.

²² Pubblicato dalla *Academia Nacional de la Historia de Venezuela*, Caracas, 1959; ripubblicato in formato elettronico dall'editrice Red di Barcellona, 2020 (ma disponibile già dal 2019). Altri progetti, con finalità però temporanee, sono quello del 1851 di Narciso López, leader della cospirazione della *Mina de la Rosa Cubana*, e quello del 1858 detto *del Ave María*, preparato da seguaci di López e che costituisce un'edizione riveduta e modificata del testo precedente. V. B. Bernal Gómez, *op. cit.*, 867 ss., e J.M. Goig Martínez, *Del autonomismo a la revolución. Historia del constitucionalismo en Cuba*, in *Rev. de Derecho UNED*, 20/2017, 96 ss..

mira a fare della chiesa una mera *longa manus* del potere statale²³. La stessa tolleranza nei confronti di altre religioni, pur affermata dal testo, è peraltro dallo stesso giustificata in relazione al benessere e allo sviluppo che può portare al paese l'afflusso di uomini ed opinioni di differente provenienza (art. 35).

Tra i meri progetti elaborati più o meno a tavolino (anche se spesso legati a tentativi insurrezionalisti) e la prima Costituzione della repubblica di Cuba del 1901, bisogna ancora considerare i quattro testi della c.d. “Repubblica in armi”. Si tratta di quattro testi costituzionali che hanno avuto vigenza limitata nel tempo e nello spazio, adottati nel corso delle diverse insurrezioni indipendentiste armate succedutesi tra il 1868 e la provvisoria occupazione statunitense nel 1898²⁴. Si tratta di testi stringati e che si pongono deliberatamente come transitori, concentrandosi sull'organizzazione temporanea dei poteri pubblici. Tuttavia, in due di essi si affacciano alcuni riferimenti al tema qui trattato, importanti soprattutto perché introducono nel costituzionalismo cubano il tema della libertà religiosa.

Nella Costituzione di Guáimaro, l'art. 28 proibisce alla Camera dei Rappresentanti, titolare del potere Legislativo, di “attaccare”, tra le altre, le libertà di culto e di insegnamento, mentre quella di La Yaya, l'unica del gruppo a contenere un articolato catalogo di diritti e libertà, afferma che “cubani e stranieri saranno protetti nelle loro credenze religiose e nella pratica dei rispettivi culti”, col solo limite della morale pubblica (art. 6) e ribadisce che “l'educazione sarà libera in tutto il territorio della Repubblica” (art. 8). Risaltano il sostanziale abbandono della logica della religione di Stato (sia essa in chiave confessionale o giurisdizionalista), in favore di una libertà religiosa dai confini ancora nebulosi, per la stringatezza delle disposizioni considerate, ma apparentemente piena, nonché, nel caso di La Yaya, l'espressa garanzia di tale libertà anche a favore degli stranieri.

La posizione assunta dalle gerarchie ecclesiastiche di nomina regia e di origine spagnola in occasione delle guerre di indipendenza, nonostante la partecipazione ad esse anche di sacerdoti e fedeli, generalmente creoli, ne indebolì

²³ Come dimostrano anche le citazioni poste dall'a. in calce al testo e tutte riconducibili ad espressioni, teoriche, politiche o giurisdizionali, dell'orientamento giurisdizionalistico prevalente negli Stati europei della fine del XVIII sec. (v. *ed. elettr. cit.*, 28-31).

²⁴ Precisamente si tratta della Costituzione del 1869, detta di Guáimaro, adottata da un'assemblea costituente riunita nell'omonima località e composta solo di rappresentanti della parte orientale dell'isola, convocata a seguito dello scoppio della Guerra dei Dieci Anni (1868-1878), che fu in vigore nei territori controllati dagli insorti sino alla fine della stessa; della Costituzione del 1878, detta di Baraguá, brevissimo testo di soli sei articoli, approntato e proclamato il 15 marzo 1878 nel quadro della Protesta di Baraguá, tentativo di proseguire la lotta indipendentista ad opera del gen. Antonio Maceo, che rifiutava il patto di Zanjón con cui si era appena posto termine alla Guerra dei Dieci Anni; della costituzione del 1895, detta di Jimaguayú, adottata dall'Assemblea riunitasi in tale località dal 13 al 18 settembre 1895, dopo lo scoppio della Guerra Necessaria (1895-1898), e composta dai delegati delle diverse armate dell'esercito indipendentista, anche in questo caso non potendosi dare rappresentanza dell'intero territorio cubano; e della Costituzione del 1897, detta di La Yaya, approvata dall'Assemblea convocata dopo un biennio di vigenza della Costituzione di Jimaguayú, ai sensi dell'art. 24 della stessa: anche questa assemblea fu composta di rappresentanti dei diversi corpi dell'esercito indipendentista e il testo adottato rimase in vigore fino alla fine della guerra ispano-statunitense nel 1898. I testi di tali Costituzioni e delle successive Costituzioni cubane, salvo quella del 2019, si possono consultare, con un ampio saggio introduttivo, in B. Bernal Gómez, *Las Constituciones de Cuba republicana*, Miami, 2003.

alquanto le possibilità di influenzare le scelte dell'assemblea costituente del 1901, nonostante nel periodo di occupazione statunitense il papa Leone XIII avesse proceduto alla sostituzione dei vescovi spagnoli con un cubano, un italiano ed uno statunitense²⁵. Infatti, sebbene agli albori del pensiero autonomista prima e indipendentista poi si fosse posto in luce l'apporto di eminenti personalità ecclesiastiche come Caballero e Varela, la posizione nettamente filo-spagnola della gerarchia indusse larga parte delle élite indipendentiste ad allontanarsi dalla Chiesa stessa e ad avvicinarsi ad orientamenti di tipo massonico.

Nel testo del 1901, infatti, si accoglie un approccio di tipo separatista, sebbene parzialmente attenuato in due elementi. L'art. 26 recitava infatti "La professione di tutte le religioni è libera, così come l'esercizio di tutti i culti" (c. 1) e "La Chiesa sarà separata dallo Stato, che in ogni caso non potrà sovvenzionare alcun culto" (c. 2). Tuttavia, le limitazioni che si sarebbero potute porre alla libertà religiosa e di culto discendevano dal "rispetto della morale cristiana e dell'ordine pubblico" (c. 1). Appare contraddittoria la possibilità di limitare la libertà di professare tutte le religioni alla luce della morale di una di esse, per quanto il concetto di "morale cristiana" risulti di difficile enucleazione, potendo presentare importanti differenze a seconda delle confessioni interessate. Peraltro, nel dibattito costituente, l'emendamento presentato dal deputato Manduley per sostituire la locuzione "morale cristiana" con "morale pubblica" (poi respinto) venne difeso dallo stesso – dichiaratosi cristiano ma non cattolico – principalmente col timore che interpretazioni sofistiche potessero portare ad una lettura intransigente, atta a minacciare proprio la libertà di religione appena espressa²⁶. Il principio separatista venne ampiamente condiviso, nonostante la presa di posizione del deputato González Llorente che espresse la propria contrarietà sia per ragioni di principio sia per l'opportunità di lasciare aperta allo Stato la possibilità, ove necessario, di poter contare sull'appoggio della Chiesa; un emendamento presentato dal deputato Juan Gualberto Gómez, mirante ad eliminare il riferimento alla separazione, ma solo nell'ottica di non legare le mani alle possibili scelte delle generazioni future, venne respinto, mentre dal dibattito emerse anche la contrarietà all'opzione di un Concordato con la S. Sede²⁷.

Il secondo elemento di attenuazione dell'approccio separatista è ravvisabile nel preambolo, che contiene un'invocazione al "favore di Dio". Anche questa formulazione fu oggetto di proposte di cancellazione nel dibattito in Convenzione, ad opera dei deputati Morúa Delgado e Cisneros Betancourt, con differenti motivazioni, ma va sottolineato come in nessun caso si segnalasse il rischio che atei ed agnostici potessero non sentirsi integrati nei valori costituzionali; peraltro, l'interpretazione dell'invocazione data dal deputato Sanguily, il cui intervento fu forse decisivo per orientare le scelte della Convenzione, faceva invece riferimento

²⁵ V. R. Torreira Crespo, *op. cit.*, 212 ss.

²⁶ Sul dibattito in Convenzione costituzionale a proposito della questione religiosa, v. F. Álvarez Tabío, *Teoría e historia de la Constitución cubana. La Convención constituyente de 1901*, dattiloscritto, Universidad de La Habana, 1964, 10 ss..

²⁷ *Op. ult. cit.*, 12 ss..

ad un approccio di tipo meramente teistico, sganciato da qualsiasi riferimento a religioni positive²⁸.

È stato peraltro rilevato che le opzioni separatiste del testo costituzionale del 1901 sarebbero rimaste essenzialmente lettera morta: da un lato perché il riconoscimento della piena libertà di insegnamento effettuato dalla stessa Costituzione (art. 31, c. 2), inserendosi in un contesto in cui l'educazione era fondamentalmente nelle mani della Chiesa e non essendo seguito da un adeguato finanziamento dell'istruzione pubblica, pur previsto a carico dello Stato e degli enti locali, avrebbe finito per rafforzare la posizione delle istituzioni educative cattoliche; d'altro lato perché al riparo della formulazione dell'art. 26 le leggi continuarono a penalizzare e sanzionare le pratiche religiose non cristiane²⁹. Peraltro, la vigenza stessa della Costituzione del 1901 risultò assai tormentata, venendo a più riprese sospesa o emendata fuori dal procedimento previsto, poi riportata in vigore nella sua forma originaria o semplicemente messa da parte da diversi governi di tendenza autoritaria³⁰, e tali traversie non possono certo aver aiutato l'applicazione dei precetti costituzionali testé esaminati.

Nel 1933, in particolare, la c.d. "rivoluzione dei sergenti" portò in primo piano la figura di Fulgencio Batista, *leader* di provenienza militare e di tendenze autoritarie che però si rifaceva ad un discorso politico-programmatico socialmente avanzato, tanto da ottenere, almeno in un primo momento, l'appoggio di diverse forze politiche di sinistra, compreso il giovane Partito Comunista Cubano, e da costituire, per certi aspetti, un prototipo dell'azione politica di tipo populista. Negli ultimi anni di vigenza della Costituzione del 1901, Batista svolse piuttosto un ruolo di *deus ex machina* alle spalle di presidenti deboli, per poi divenire il primo Presidente legittimamente eletto nella vigenza della successiva Costituzione del 1940 e, dopo una dozzina d'anni di tenuta della stessa e di elezioni democratiche, decretarne sostanzialmente la fine guidando il colpo di stato militare del 10 marzo 1952.

In ogni caso, l'evoluzione socio-economica ed ideologica, tanto della società cubana quanto del contesto internazionale, fece maturare la coscienza dell'insufficienza dell'ormai indebolita Costituzione del 1901 e portò alla convocazione di una nuova Convenzione costituente nel 1940, eletta a suffragio universale anche femminile e caratterizzata dalla presenza di diverse forze politiche di recente istituzione che coprivano l'intero spettro ideologico da una destra sociale con tendenze fascistizzanti fino all'estrema sinistra. La Convenzione elaborò un testo estremamente innovativo, destinato almeno nelle intenzioni a segnare l'irruzione dei diritti sociali e dell'intervento equiparativo dello Stato nella vita sociale ed economica³¹. Un testo che anticipava, tanto nella forma dell'elaborazione quanto in molti contenuti, tanto nei pregi quanto nei difetti, le

²⁸ *Op. ult. cit.*, 10 ss..

²⁹ V. R. Torreira Crespo, *op. cit.*, 217 ss.

³⁰ V. B. Bernal Gómez, *Las Constituciones...*, cit., 17 ss.; E. Hernández Corujo, *Historia constitucional de Cuba*, La Habana, 1960.

³¹ V. in proposito N. Carbonell Cortina, *El espíritu de la Constitución cubana de 1940*, Madrid, 1974.

attuali costituzioni democratiche della maggior parte dei Paesi del Sudamerica, prefigurando un ordinamento di social-democrazia avanzata pur nell'armonica integrazione tra iniziativa economica privata e regolamentazione pubblica, un'autentica "esplosione" degli strumenti di garanzia giurisdizionale dei diritti sia individuali che sociali, ma anche presentandosi come un testo estremamente prolisso (286 articoli, molti dei quali lunghi, e 58 disposizioni transitorie e finali) e, presumibilmente nell'auspicio di garantire che le scelte del costituente non venissero poste nel vuoto dalla legislazione successiva, inopportunamente dettagliato.

Proprio queste caratteristiche fanno risaltare, per converso, il fatto che invece, in materia di libertà religiosa e rapporti tra Stato e religioni, il testo del 1940 non si sia scostato da quello del 1901. L'invocazione iniziale al "favore di Dio", sebbene ampiamente discussa in Convenzione³², rimase nell'identica formulazione, e lo stesso accadde all'enunciazione del principio separatista, con la contraddizione già sopra rilevata del rinvio al "rispetto della morale cristiana" come elemento di possibile giustificazione delle limitazioni alla libertà di culto³³, che concretamente colpivano, nella legislazione ordinaria, i riti di origine africana.

Il carattere più ampio e dettagliato del nuovo testo importò qualche ulteriore accenno al tema qui studiato o a quelle *res mixtae* che lo interessano indirettamente, ma senza innovazioni sostanziali. Tra i riferimenti diretti possiamo qui ricordare che, nella clausola anti-discriminatoria dell'art. 10, lett. a), le "credenze religiose" erano espressamente indicate come insuscettibili di causare discriminazioni; e che la libertà religiosa era garantita anche qualora il Congresso avesse adottato una sospensione delle garanzie costituzionali (tassativamente elencate) in caso di guerra o invasione del territorio nazionale o gravi e profonde perturbazioni dell'ordine e della tranquillità pubblica (art. 41).

Tra i temi indirettamente collegati o collegabili al fenomeno religioso, si può segnalare il rafforzamento del carattere separatista della disciplina matrimoniale, per cui era "valido solamente il matrimonio autorizzato da funzionari aventi la facoltà legale di celebrarlo" (art. 43, c. 2), mentre venivano costituzionalizzati

³² V. in dettaglio N. Carbonell Cortina, *Grandes debates de la Constituyente cubana de 1940*, Miami, 2001. Rispetto a quanto ricordato per la Convenzione del 1901, nel dibattito si sottolineò dal deputato García Agüero che la costituzione dovesse valere per credenti e non, ma prevalse un'opzione, anche qui in certo qual modo illuministica, secondo cui ad un Paese credente, seppur poco praticante, convenisse esser guidato "sulla strada dell'illusione che dona respiro, piuttosto che su quella della fede perduta, che distrugge ed avvilisce" (così il deputato Coyula, cit. in A. Lazcano y Mazón, *Constitución de Cuba*, La Habana, 1941, t. I, 3 ss.).

³³ L'art. 26 Cost. 1901: "La professione di tutte le religioni è libera, così come l'esercizio di tutti i culti, senza altra limitazione che il rispetto della morale cristiana e dell'ordine pubblico. La Chiesa sarà separata dallo Stato, che in ogni caso non potrà sovvenzionare alcun culto", divenne l'art. 35 del nuovo testo, con la sola scomparsa, nel secondo comma, dell'espressione "in ogni caso", che risultava effettivamente pleonastica. Anche su questo punto, il dibattito in Convenzione vide l'opposizione alla formula "morale cristiana" di quanti ne temevano un'utilizzazione confessionale e restrittiva, ma prevalse la lettura proposta dal deputato Mañach, secondo cui, stante la necessità di scegliere tra diverse morali esistenti, in questo si sceglieva la "morale tradizionale cubana ... rappresentata dalla figura di Gesù Cristo", la cui "esemplarità morale" era assunta anche da quegli autori che criticavano la dottrina tradizionale sulla sua divinità: cfr. A. Lazcano y Mazón, *op. cit.*, 519 s..

l'istituto del divorzio e la facoltà per i tribunali di equiparare in casi concreti al matrimonio civile le coppie di fatto (cc. 5-6); la proibizione di dar conto in documenti ufficiali (compresi i “certificati di battesimo”: art. 44, c.3) del carattere legittimo o naturale dei figli; il divieto di stabilire gravami ipotecari perpetui (*censos*) sulle proprietà, divieto cui erano però sottratti i *censos* stabiliti a beneficio dello Stato, degli enti locali, degli enti pubblici e delle istituzioni private di beneficenza (art. 93); l'iusucapibilità dei beni di queste ultime (numerosi delle quali possiamo ipotizzare di origine religiosa) (art. 95); la garanzia dell'indipendenza delle istituzioni private di previdenza e cooperazione sociale, che a loro volta potevano anche essere di origine religiosa (art. 279). Sul delicato tema dell'insegnamento, la Costituzione del 1940 stabilì la laicità dell'insegnamento pubblico, salvaguardando però, sempre sotto supervisione pubblica, la libertà di insegnamento e di istituzione di scuole private (estesa dall'art. 54 anche alla fondazione di università) e, in queste ultime, la facoltà di impartire educazione religiosa, purché chiaramente distinta dagli insegnamenti di altro genere (art. 55).

Il testo del 1940, come tutti i documenti costituzionali di ispirazione sociale, indicava le linee di sviluppo delle istituzioni cubane, ponendosi come una costituzione largamente programmatica. Ora, anche se, durante la presidenza di Carlos Prío Socarrás (1948-1952), si era cominciato per lo meno ad approvare le prime leggi applicative delle istituzioni e delle procedure previste dal testo costituzionale, resta non di meno il fatto che quella Costituzione non trovò mai piena applicazione, venendo spazzata via dal golpe di Batista nel 1952 e dagli Statuti costituzionali del 4 aprile dello stesso anno, che concentravano il potere legislativo e l'esecutivo nelle mani del Presidente, annichilendo il carattere democratico delle istituzioni anche se riproducevano parti significative del testo precedente.

689

3. Stato e religione nella Cuba socialista

Ben noti sono gli sviluppi successivi della storia cubana, con l'appello di Fidel Castro all'insurrezione, lo sbarco del *Granma* e l'avvio della guerriglia nella Sierra Maestra, fino al trionfo della Rivoluzione. Nel contesto del nuovo ordinamento, il rapporto tra Stato e religione subì radicali cambiamenti, caratterizzati però da una parziale discrasia tra il piano politico e quello costituzionale, il che parrebbe richiedere una duplice temporizzazione.

Sul piano politico, la *summa divisio* sembra identificabile nel crollo del blocco comunista, intorno al 1989, e nella conseguente perdita, da parte del regime cubano, di un fondamentale sostegno e riferimento, tanto ideologico quanto economico, anche se diversi elementi dell'evoluzione successiva avevano già cominciato a maturare nel corso degli anni Ottanta.

Dopo i primi mesi del nuovo governo, durante i quali appariva ancora possibile stabilire un confronto sui contenuti programmatici del venturo ordinamento³⁴, le

³⁴ V. in tal senso A. Basail Rodríguez, M.Y. Castañeda Seijas, *Conflictos y cambios de identidad religiosa en Cuba*, in *Convergencia. Revista de Ciencias Sociales*, n. 20/1999, 176. Sulle caute aperture iniziali del Primate cubano, mons. Pérez Serantes, v. E. Horváth, *La Iglesia católica*

prime grandi riforme del governo rivoluzionario, pur non essendo di per sé volte ad attuare direttamente forme di persecuzione religiosa, indebolirono molto le confessioni religiose organizzate. Se in diversi casi l'allontanamento di esponenti del clero (specie stranieri, che ancora negli anni Cinquanta costituivano la maggioranza nella Chiesa cattolica³⁵) fu volontario, non mancarono espulsioni di massa, motivate da attività contro la sicurezza dello Stato³⁶, né altre forme di limitazione della libertà personale di esponenti religiosi. La nazionalizzazione di tutte le scuole private, realizzata nel 1961, il controllo dei mezzi di comunicazione (dai primi anni Sessanta) e, sia pure in misura limitata, le riforme agrarie e quella urbana, toccarono certamente interessi importanti delle diverse confessioni religiose, in particolare la loro possibilità di trasmissione del rispettivo messaggio³⁷. D'altra parte, la dichiarazione, dapprima, del carattere socialista della rivoluzione (16 aprile 1961) e poi del suo orientamento marxista-leninista (dicembre dello stesso anno), comportarono l'adozione di una struttura ideologica dichiaratamente anti-religiosa, che si approfondì progressivamente, dalla lotta all'oscurantismo religioso propugnata con la nascita del Partito Comunista di Cuba (1965), con conseguente non accettazione di credenti nelle file dello stesso³⁸, all'elaborazione teorica del concetto di ateismo dello Stato da parte del I Congresso nazionale dell'Educazione e della Cultura (1971), sino alla sua adozione politica nelle *Tesis y Resolución sobre la Política en relación con la religión, la iglesia y los creyentes* del I Congresso del PCC (1975)³⁹. In questa fase, se pure non si può parlare di aperta persecuzione delle confessioni religiose, il complesso dell'azione del partito e dello stato andava senz'altro nel senso di una loro marginalizzazione, discriminazione, colpevolizzazione e restrizione delle possibilità d'azione⁴⁰. Nel caso della galassia delle chiese protestanti, questo approccio passava (e in parte passa tuttora) per un rapporto di relativo favore nei confronti del Consiglio Cubano delle Chiese (il quale raggruppa le denominazioni di più antico e tradizionale insediamento sull'isola) ed attenta selezione delle nuove

cubana y el Estado en 1959 según la circular Vida Nueva, in *Acta Hispanica*, 2014, 19: 27 ss., reperibile all'indirizzo www.researchgate.net/publication/325023249_LA_IGLESIA_CATOLICA_CUBANA_Y_EL_ESTADO_EN_1959_SEGUN_LA_CIRCULAR_VIDA_NUEVA_EMOKE_HORVATH.

³⁵ Secondo i dati forniti da A. Alonso Tejada, *op. ult. cit.*, nel 1955 a Cuba c'erano 680 sacerdoti cattolici, di cui 125 cubani, e 1872 suore, di cui 556 cubane.

³⁶ Si può ricordare l'espulsione di 136 esponenti del clero cattolico, il 17 settembre 1961 tramite imbarco forzato sulla nave *Covadonga*.

³⁷ Come nota correttamente A. Alonso Tejada, *Catolicismo, política y cambio en la realidad cubana actual*, in *Temas*, n. 4/1995, 26, tali riforme avevano "tranciato il meccanismo stesso di riproduzione della religiosità, riducendolo all'espressione minimale della famiglia e del nucleo comunitario religioso e privandolo di forme di diffusione al di fuori di tale limite".

³⁸ V. J. Ramírez Calzadilla, *Las relaciones Iglesia-Estado y religión-sociedad en Cuba*, paper, La Habana, 1998, 7, reperibile all'indirizzo bibliotecavirtual.clacso.org.ar/Cuba/cips/20120824041639/ramirez.pdf.

³⁹ V. A. Alonso Tejada, *op. ult. cit.*, 27 s. Il testo delle *Tesis y Resolución* è reperibile all'indirizzo congresopcc.cip.cu/wp-content/uploads/2011/03/I-Congreso-PCC.-Tesis-y-Resoluciones-sobre-la-pol%C3%ADtica-en-relaci3n-con-la-religi3n-la-iglesia-y-los-creyentes.pdf.

⁴⁰ V. in tal senso M. Fernández, *Religión y revolución en Cuba. 25 años de lucha ateísta*, Miami, 1984, 180 ss..

denominazioni cui concedere o meno la registrazione (come associazioni), attitudine che permette di selezionare, marginalizzare e ridurre le possibilità d'azione di quelle denominazioni che si sospettano maggiormente legate a un retroterra statunitense o contrarie ai valori rivoluzionari⁴¹. E introduce un elemento di *divide et impera* nel molteplice mondo protestante. Nei confronti delle religioni afro-cubane, continuò inizialmente, nella comunicazione ufficiale, l'equiparazione tra la loro pratica e la propensione a delinquere che aveva caratterizzato l'approccio del diritto penale pre-rivoluzionario⁴².

Il secondo periodo, tuttora in corso, venne in certo modo preparato da una serie di caute dichiarazioni dello stesso Fidel Castro sulla possibilità di incontro e di alleanza strategica tra credenti e rivoluzionari, nel corso degli anni Settanta e riferendosi per lo più a situazioni di altri paesi latino-americani. Negli anni Ottanta, il PCC si dotò di una *Oficina de Atención para los Asuntos Religiosos* (OAR, 1985) che – senza entrare nella polemica se costituisca uno strumento di conoscenza e studio o di propaganda e controllo, dato che può evidentemente essere l'uno o l'altro, o entrambi, secondo la volontà politica del partito – ha certamente aiutato l'interazione della dirigenza cubana con il mondo delle religioni, mentre si procedette a permettere lo svolgimento di alcune tradizionali forme devozionali afro-cubane, come la processione di S. Lazzaro⁴³, e, in campo cattolico, l'*Encuentro Nacional Eclesial Cubano* (ENEC, 1986) attraverso cui la Chiesa cattolica, dopo un periodo di basso profilo tenuto almeno dalla metà degli anni Sessanta, elaborò ed espresse una visione di comprensione ed apertura verso alcuni dei valori e delle realizzazioni rivoluzionarie, in particolare in materia di giustizia sociale⁴⁴. Il cambiamento di clima divenne particolarmente palpabile nel 1991, quando il IV Congresso del PCC modificò gli statuti del partito in modo da consentire l'ammissione di persone credenti ed avviò il processo di riforma costituzionale che si concluse l'anno successivo. Da allora, importanti passi si sono compiuti nel dialogo e nel rispetto reciproco tra istituzioni civili e religiose e, nel caso della Chiesa cattolica, il rilievo dato all'esperienza cubana è certamente sottolineato dal fatto che tutti i tre ultimi pontefici si sono recati in visita pastorale a Cuba, nonché dal ruolo discretamente tenuto dalla S. Sede nel tentativo di ottenere una normalizzazione dei rapporti tra Cuba e Stati Uniti, avviata con l'amministrazione Obama ma abbandonata da quella Trump. Non è questa la sede, né si avrebbe lo spazio, per dibattere delle cause di questo cambiamento: ci si concentrerà piuttosto sulla sua dimensione costituzionale e sui problemi che questa pone.

Come accennato sopra, sul piano costituzionale, la temporizzazione proposta non coincide con quella politica, pur naturalmente incrociandosi con essa.

⁴¹ J.I. Goldenziel, *op. cit.*, 187 ss., interpreta tale attitudine delle autorità cubane secondo la categoria del "corporativismo", come elaborata da Philippe Schmitter (v. *Still the Century of Corporatism?*, in *Review of Politics*, 1974, 85 ss.).

⁴² V. J.I. Goldenziel, *op. cit.*, 190.

⁴³ V. R. Orozco, N. Bolívar Aróstegui, *Cuba santa: comunistas, santeros, y cristianos en la isla de Fidel Castro*, Madrid, 1998, 473 ss..

⁴⁴ V. *Documento final del Encuentro Nacional Eclesial Cubano*, Roma, 1987.

Parrebbe plausibile identificare qui tre periodi, prima dell'adozione del nuovo testo costituzionale.

Il primo periodo va dal 1959 al 1976 e si caratterizza per una profonda ambiguità costituzionale. Infatti, con la Legge fondamentale del 7 febbraio 1959, adottata dal Consiglio dei ministri, entrò in vigore un testo che costituiva la sostanziale riedizione della Costituzione del 1940, ma che era stato modificato dall'Esecutivo provvisorio in modo da lasciare aperta la strada all'epurazione del regime precedente e, soprattutto, abolire ogni forma di controllo di costituzionalità, così da consentire ai nuovi governanti la realizzazione dei cambiamenti reputati necessari, senza esser limitati nelle proprie scelte da legami giuridici⁴⁵. Di fatto, la Legge fondamentale agì come una mera foglia di fico e non ostacolò in alcun modo gli sviluppi portati avanti dal governo rivoluzionario, non tutti compatibili col testo stesso. Da questo punto di vista, appare inutile re-illustrare le disposizioni relative al fenomeno religioso, che non furono modificate, ma neppure applicate. Peraltro, con la dichiarazione del carattere marxista-leninista della Rivoluzione, l'assenza (*de facto* se non *de jure*) di un testo costituzionale vincolante parrebbe assumere una più precisa connotazione ideologica. Se, in accordo con la teoria marxiana, il diritto (così come la religione) costituisce una sovrastruttura dei rapporti di produzione esistenti, è chiaro che la modifica di tali rapporti risulta prioritaria logicamente e cronologicamente alla costruzione della nuova legalità socialista, che potrà essere definita contenutisticamente solo alla luce dei nuovi rapporti di produzione realizzati. Donde, la tradizionale teorizzazione, già avanzata da Stalin nella relazione sul progetto di Costituzione sovietica del 1936, della costituzione come bilancio, pienamente coerente con il primato leninista del partito unico, detentore invece del potere di impulso politico e di elaborazione programmatica, concettualmente sovra-ordinato alla costituzione ed al diritto in genere, in un sostanziale rovesciamento del principio costituzionalistico dello Stato di diritto⁴⁶. Ed infatti, negli anni seguenti, la legge fondamentale fu continuamente modificata dall'Esecutivo, divenendo un mero strumento di lotta alle attività contro-rivoluzionarie ed allontanandosi sempre più dai contenuti garantistici originari del testo del 1940⁴⁷.

⁴⁵ V. B. Bernal Gómez, *Las Constituciones...*, cit., 30 ss.

⁴⁶ V. la celebre frase di Stalin "la costituzione non deve essere confusa con un programma", in P. Biscaretti di Ruffia, G. Crespi Reghizzi, *La costituzione sovietica del 1977. Un sessantennio di evoluzione costituzionale nell'URSS*, Milano, 1979, 431. È stato peraltro correttamente rilevato che, al di là della teorizzazione ufficiale, "nella realtà le costituzioni socialiste hanno sempre contenuto anche *disposizioni di natura direttiva e programmatica*" (cfr. G. De Vergottini, *Diritto pubblico comparato*, Padova, III ed., 1991, 617; corsivo dell'a.)

⁴⁷ V. B. Bernal Gómez, *Las Constituciones...*, cit., 32 ss. Sul ruolo della Legge fondamentale del 1959, è illuminante Y. Carrillo García, W. Mondelo García, *Marxismo, derecho, poder (Notas para un programa de investigación)*, in *Cuadernos electrónicos de filosofía del derecho*, n. 16/2007, tesi 83, dove si afferma: "Fino a che punto la Legge Fondamentale abbia significato o meno il ristabilimento della Costituzione del 1940, è una questione problematica. Ma se ci atteniamo alle nuove idee secondo cui era necessario creare una nuova legalità, la legalità socialista, e rompere la legalità borghese anteriore, si può dedurre che la Legge Fondamentale *non fosse* la Costituzione, progressista sì, ma borghese, del 1940. Ciò può esser facilmente provato con la semplice lettura delle più importanti Leggi Rivoluzionarie, come quelle di Riforma Agraria I

La seconda fase si apre con l'adozione della prima Costituzione socialista (1976) e si chiude con gli emendamenti apportati alla stessa nel 1992. Realizzatosi il primo periodo di trasformazione della società cubana, risultava ora possibile, nella prospettiva del PCC, codificare una "legalità socialista", nella quale "la Costituzione e le leggi dello Stato socialista sono espressione giuridica delle relazioni socialiste di produzione" (art. 9). Il quadro complessivo della Costituzione del 1976 appariva pienamente in linea con quello delle coeve costituzioni delle democrazie popolari dell'Europa orientale e dell'URSS⁴⁸ (che stava approntando nello stesso periodo il nuovo testo costituzionale del 1977). Pertanto, i pochi riferimenti al fenomeno religioso in essa contenuti vanno necessariamente letti alla luce: 1) del principio generale dell'art. 61, che stabilisce il carattere attenuato e teleologicamente orientato dei diritti di libertà: "Nessuna delle libertà riconosciute ai cittadini può essere esercitata ... contro l'esistenza e i fini dello Stato socialista, né contro la decisione del popolo cubano di costruire il socialismo e il comunismo. L'infrazione di questo principio è punibile"⁴⁹; 2) dell'opzione filosofica centrale che lo Stato socialista adotta e di cui si fa promotore, "la concezione scientifica materialista dell'universo" (art. 54), ed alla quale informa tutta l'attività educativa e di insegnamento, al fine di "promuovere la formazione comunista delle nuove generazioni" (art. 38, c. 2, lett. c)); 3) del possesso o del controllo, da parte dello Stato, di tutte le attività economiche e soprattutto del monopolio statale in materia di insegnamento (art. 38, c. 2, lett. b)) e di proprietà dei mezzi di comunicazione (art. 52, c. 1, potendo in questo caso la proprietà essere anche "sociale"); 4) del carattere anti-garantistico che la riserva di legge può rivestire quando i principi costituzionali non sono chiaramente garantistici e non esiste nessuna forma di controllo di costituzionalità⁵⁰.

Alla luce di tutto questo, la libertà religiosa accennata all'art. 54 del testo del 1976 costituiva appena un esercizio di contenuta tolleranza da parte delle istituzioni socialiste, ed era ridotta alla mera professione di fede personale ed alla mera pratica culturale, quest'ultima pure da realizzarsi "nel rispetto della legge". Non solo, ma il c. 2 dello stesso articolo introduceva una prospettiva giurisdizionalistica, demandando alla legge la disciplina "dell'attività delle

e II, la Riforma Urbana, quelle sulla Nazionalizzazione, quelle che indirizzarono l'Offensiva Rivoluzionaria del 1968 e molte altre, necessarie al consolidamento del nuovo potere, che a pochi anni dalla sua promulgazione resero obsoleta ed inapplicabile la Legge Fondamentale" (corsivo degli aa.; reperibile all'indirizzo www.uv.es/CEFD/16/Carrillo.pdf).

⁴⁸ Come sottolinea A. Albisetti, *Tra diritto ecclesiastico e canonico*, Milano, 2009, 155 ss.

⁴⁹ Principio generale ulteriormente ribadito, per es., a proposito della libertà di creazione artistica "purché il suo contenuto non sia contrario alla Rivoluzione" (art. 38, c. 2, lett. d)) e della libertà di parola e di stampa "conforme ai fini della società socialista" (art. 52, c. 1). Il carattere teleologicamente orientato dei diritti era poi confermato dal fatto che i diritti di riunione, manifestazione e associazione non fossero riconosciuti a tutti, ma solo a quelle categorie di soggetti considerati costruttori attivi della società socialista: lavoratori manuali e intellettuali, contadini, donne, studenti e altri settori del popolo lavoratore (art. 53).

⁵⁰ Nel caso dell'art. 52, relativo alla libertà di parola e di stampa, per es., nel momento in cui tali libertà erano poste dallo stesso testo costituzionale sotto la condizione di doversi espletare in conformità coi fini della società socialista, il rinvio del c. 2, per cui "la legge regola l'esercizio di queste libertà", andava chiaramente a parare su una legge destinata a limitarle. Lo stesso dato testuale, per cui si "regola l'esercizio" e non si "tutela", depone in tal senso.

istituzioni religiose” e il c. 3 restringeva ulteriormente la libertà religiosa proibendo ogni forma di obiezione di coscienza⁵¹. Dato che una legge specifica in materia di associazioni religiose non venne mai adottata, il quadro giuridico della libertà religiosa risultava alla fine definito dagli artt. 237, 239-240 e 348 della l. n. 21 del 15/2/1979 (Cod. Pen.). Il primo, sotto l'intitolazione “Abuso della libertà di culto” riprendeva il divieto di obiezione di coscienza *ex* art. 54, c. 3, Cost., assortendolo solo delle pene previste. L'ultimo, sotto l'intitolazione “Delitto contro la libertà di culto”, sanzionava chi impedisse o disturbasse atti e cerimonie dei culti “registrati” e che si svolgessero “in osservanza delle disposizioni di legge”. Erano però gli artt. 239 e 240 a costituire la chiave di volta interpretativa, pur non trattando esplicitamente di confessioni religiose: sotto l'intitolazione “Associazioni, riunioni e manifestazioni illecite” questi articoli sanzionavano l'appartenenza ad associazioni non debitamente registrate e la partecipazione a riunioni e manifestazioni tenute in violazione delle disposizioni che ne regolano l'esercizio. Dato l'ampio margine di discrezionalità delle autorità pubbliche nella registrazione delle associazioni, una simile disposizione chiudeva pesantemente i pochi spiragli di tutela della libertà di culto aperti dall'art. 348, consentendo di reprimere le associazioni religiose non registrate e di condizionare pesantemente anche quelle registrate, attraverso una disciplina o un'interpretazione capziose del diritto di riunione e manifestazione. In fin dei conti, non era difficile identificare qualche intento o profilo anti-rivoluzionario o anti-socialista in associazioni che, essendo religiose, per definizione propugnano una concezione dell'universo diversa da quella scientifica materialistica che orientava il partito unico. Si aggiunga il pieno controllo dello Stato su altre attività potenzialmente connesse all'espressione della libertà religiosa (per es. l'edilizia e l'urbanistica, in relazione alla costruzione di luoghi sacri) e si avrà un quadro di totale dipendenza della libertà religiosa e di culto dal mero ben volere dello Stato.

Quella che si è definita sopra la “seconda fase” politica nell'evoluzione delle relazioni tra Stato cubano e confessioni religiose, corrisponde sostanzialmente alla sua terza fase costituzionale. Come accennato, nel 1991 il IV Congresso del PCC diede l'*input* politico per l'avvio di un processo di riforma costituzionale che si concluse l'anno successivo e che ebbe come principale caratteristica il tentativo, sia pur nella piena fedeltà al sistema esistente, di allargarne le basi di consenso⁵².

⁵¹ L'art. 54 della Costituzione del 1976, nella sua redazione originaria, recitava: “1. Lo Stato socialista, che fonda la sua attività ed educa il popolo nella concezione scientifica materialista dell'universo, riconosce e garantisce la libertà di coscienza, il diritto di ognuno a professare qualsiasi credenza religiosa ed a praticare, nel rispetto della legge, il culto di suo riferimento.

2. La legge disciplina le attività delle istituzioni religiose.

3. È illegale e punibile opporre la fede o la credenza religiosa alla Rivoluzione, all'educazione o al compimento dei doveri di lavorare, difendere la patria con le armi, onorarne i simboli, ed agli altri doveri stabiliti dalla Costituzione”.

⁵² Non si ha qui la possibilità di un'analisi dettagliata, ma si può rilevare, per es., l'ampliamento dell'art. 1, nel quale si definiva la Repubblica di Cuba, dal secco e molto ortodosso “Stato socialista di operai e contadini ed altri lavoratori manuali ed intellettuali” (1976) al più ampio (e fumoso) “Stato socialista di lavoratori, indipendente e sovrano, organizzato con tutti e per il bene di tutti come repubblica unitaria e democratica, per il godimento della libertà politica, della giustizia sociale, del benessere individuale e collettivo e della solidarietà umana” (1992).

In tale sede, risultarono importanti le modifiche relative alla libertà religiosa e al rapporto tra Stato e confessioni religiose. In primo luogo, vi fu l'aggiunta di un nuovo art. 8, formulato in modo da recuperare la tradizione separatista del Paese: "Lo Stato riconosce, rispetta e garantisce la libertà religiosa. Nella Repubblica di Cuba, le istituzioni religiose sono separate dallo Stato. Le diverse credenze e religioni godono di uguale considerazione". La sua collocazione nel I cap. (Fondamenti politici, sociali ed economici dello Stato) costituiva senza dubbio un riconoscimento del carattere strutturale della presenza del fenomeno religioso nella società e poteva anche suggerire l'idea che il partito avesse rinunciato al proposito di estirpare tale fenomeno, sia pur solo per via educativa e pedagogica. Tra le conseguenze di questo riconoscimento, il successivo art. 42 inseriva nella clausola anti-discriminatoria anche la differenza di "credenze religiose" come elemento insuscettibile di giustificare la discriminazione.

Alcune novità recava l'art. 55 (ex art. 54) sulla libertà religiosa. Scomparso ogni riferimento al materialismo scientifico (come nel resto del testo, per lo meno come riferimento diretto), lo Stato "che riconosce, rispetta e garantisce la libertà di coscienza e di religione, riconosce, rispetta e garantisce al contempo la libertà di ogni cittadino di cambiare credenza religiosa o di non averne alcuna, e di professare, nel rispetto della legge, il culto religioso di sua preferenza". In un tentativo di avvicinarsi alle formulazioni neutralistiche tipiche del costituzionalismo democratico più recente, si era così ampliata la libertà di coscienza con la specifica della libertà di religione (concetto che, rispetto alla coscienza, non fa riferimento solo al foro interno del credente, ma anche alle forme organizzate e strutturate in cui le religioni storiche si inverano) e si era proceduto a tutelare di converso la libertà di cambiare religione e quella di non averne. Netta l'evoluzione del comma successivo, dove si rinviava alla legge non più per disciplinare "le attività delle istituzioni religiose" (1976), ma per regolare "le relazioni dello Stato con le istituzioni religiose". Nel complesso, sul piano oggetto del presente studio, la riforma del 1992 sembra aver voluto innanzi tutto dare pieno riconoscimento alle confessioni religiose come elementi costitutivi della società cubana e come soggetti con cui le istituzioni cubane si debbono in ogni caso relazionare.

Tuttavia, si è visto sopra come, nel caso della redazione originaria della Costituzione del 1976 (e invero di tutte le costituzioni che adottano uno specifico orientamento filosofico) le cose più importanti sulle religioni vengano spesso dette dove non si parla di esse. Vale allora la pena provare a riproporre la griglia d'analisi utilizzata sopra, per rilevare che, nella versione del 1992: 1) il carattere attenuato e teleologicamente orientato dei diritti di libertà era confermato dall'art. 62, che

Oppure, fermi restando il primato e i fini del PCC, il passaggio della sua definizione nell'art. 5 da "avanguardia organizzata marxista-leninista della classe operaia" (1976) a "partito ... martiano [cioè legato al patrimonio ideale di José Martí, *ndt*] e marxista-leninista, avanguardia organizzata della nazione cubana" (1992). Inoltre, dall'art. 7, relativo alle organizzazioni sociali e di massa, scompariva il puntiglioso elenco di quelle che erano le organizzazioni fiancheggiatrici del partito unico, come a suggerire che l'appoggio statale potesse estendersi più ampiamente.

manteneva lo stesso testo del precedente art. 61⁵³; 2) scompariva ogni riferimento diretto al materialismo scientifico, ma lo Stato cubano non assumeva per questo una postura neutralista, essendo comunque impegnato, sotto la guida del PCC, a realizzare “la costruzione del socialismo e il progresso verso la società comunista” (art. 5) e basando in ogni caso l’attività educativa e di insegnamento “sui progressi della scienza e della tecnica, sul bagaglio ideale marxista e martiano, sulla tradizione pedagogica progressista cubana e universale” (art. 39, c. 2, lett. a)), sempre al fine di “promuovere l’educazione patriottica e la formazione comunista delle nuove generazioni” (art. 39, c. 2, lett. c)); 3) permanevano il possesso o il controllo, da parte dello Stato, di tutte le attività economiche e soprattutto il monopolio statale in materia di insegnamento (art. 39, c. 2, lett. b)) e di proprietà dei mezzi di comunicazione (art. 52, c. 1, potendo in questo caso la proprietà essere anche “sociale”); 4) si potevano inoltre confermare anche le considerazioni precedenti in materia di riserva di legge e di assenza di un controllo giurisdizionale indipendente di costituzionalità.

A tutto questo, va poi aggiunto che, tra il 1992 e il 2019, il quadro di contorno descritto sopra non aveva subito modifiche di rilievo. Nessuna legge sui culti era stata adottata e l’adozione del nuovo Codice Penale (l. n. 62 del 29 dicembre 1987, entrata in vigore il 30 aprile 1988) aveva conservato identici, variando solo la numerazione e rimodulando le pene, i quattro articoli sopra menzionati (oggi artt. 206, 208-209 e 294), per cui quel divieto di obiezione di coscienza che nel 1992 era sparito dall’art. 55 Cost. permaneva per tutto il periodo (e permane tuttora) sotto forma dell’art. 206 Cod. Pen., formulato quasi alla lettera come il precedente art. 54, c. 3, Cost. In realtà, quindi, in tutto questo periodo la discrezionalità d’azione degli organi dello Stato nei confronti delle confessioni religiose ha continuato a sussistere, mentre ciò che è cambiato sembra piuttosto essere la politica governativa in materia, e non realmente *erga omnes*, quanto miratamente. Tale cambiamento è stato certamente influenzato dalla necessità di trovare interlocutori e forme di legittimazione nuovi dopo che il crollo del blocco sovietico aveva causato una grave crisi sul piano identitario, economico e delle relazioni internazionali e dato che il mantenimento dell’embargo statunitense rischiava di far fallire l’economia cubana. Tuttavia, chi scrive è dell’avviso che sarebbe fuorviante considerare la riforma del 1992 come un mero *maquillage* volto ad ingannare interlocutori ingenui; essa è parsa esprimere un’autentica presa di coscienza di alcuni limiti della precedente impostazione ideologica ma, in assenza di un effettivo pluralismo politico e del dibattito aperto che ne sarebbe derivato, quest’ultima ha continuato inevitabilmente a condizionare ed orientare le categorie interpretative degli organi del potere statale.

⁵³ Permanevano immutati anche gli esempi portati in precedenza, a proposito della libertà di creazione artistica “purché il suo contenuto non sia contrario alla Rivoluzione” (art. 39, c. 2, lett. ch)), della libertà di parola e di stampa “conforme ai fini della società socialista” (art. 53) e dell’attribuzione selettiva dei diritti di riunione, manifestazione ed associazione (art. 53).

4. Il nuovo testo costituzionale

La Costituzione del 2019 segna un'altra tappa importante, ma dagli esiti contraddittori, nel tentativo di cercare una via originale per aprire ad alcuni apporti del costituzionalismo democratico senza per questo rinunciare all'*acquis révolutionnaire*. Ancora una volta, l'auto-qualificazione dello Stato cubano subisce una modifica, con l'introduzione del concetto di "Stato socialista di diritto e giustizia sociale" (art. 1), che apre non poche difficoltà esegetiche. È chiaro che, se si applicano rigorosamente i concetti di "Stato di diritto", per come esso si è venuto precisando nelle liberal-democrazie contemporanee, e di "Stato socialista", per come esso è stato teorizzato ed applicato nei Paesi del c.d. "socialismo reale", la precedente espressione è un ossimoro, caratteristica del primo essendo l'assoggettamento degli organi del potere pubblico e della loro volontà politica al diritto e caratteristica del secondo essendo l'assoggettamento della produzione e dell'applicazione del diritto alla volontà politica superiore del partito. Ossimoro che potrebbe sciogliersi nella supposizione che si consideri lo Stato socialista già pienamente realizzato e pertanto la nuova legalità socialista come mera espressione della necessità di difenderne le acquisizioni contro ogni minaccia. Ma tale prospettiva appare contraddetta dallo stesso art. 13 Cost., secondo cui tra i fini essenziali dello Stato vi è quello di "dirigere gli sforzi della nazione nella costruzione del socialismo", obiettivo che non risulta quindi ancora pienamente realizzato. La definizione sembrerebbe allora il frutto della ricerca di una via originale, nella quale, come accennato sopra, si cerca di iniettare alcuni elementi del garantismo liberal-democratico in una struttura di potere "altra", saldamente intesa a difendere le acquisizioni della propria esperienza storica, effettivamente rilevanti, specie sul piano sociale, ma ottenute spesso a prezzo del soffocamento delle libertà individuali.

Nel nuovo testo, la parte relativa alla libertà religiosa e al rapporto tra Stato e confessioni religiose, che già era stata oggetto degli interventi del 1992, non subisce modifiche di importanza equiparabile a quella di altre parti della Costituzione, ma trova comunque una miglior sistematizzazione. Per quanto riguarda i rapporti tra Stato e confessioni religiose, l'art. 15 (successore del precedente art. 8) accoglie per la prima volta la definizione di Cuba come Stato "laico", attribuzione che già veniva utilizzata nella comunicazione politica e negli studi giuridici dopo la riforma del 1992, a significare l'abbandono dell'ideologia dell'ateismo di Stato, ma che non aveva ancora trovato posto nel testo costituzionale. Da qui un'ulteriore enfasi sull'equidistanza dello Stato dai diversi soggetti religiosi e – innovativamente – filosofici: mentre i cc. 1 e 3 replicano il testo del 1992, il nuovo c. 2 afferma infatti: "Lo Stato cubano è laico. Nella Repubblica di Cuba le istituzioni religiose e le associazioni di fraternità sono separate dallo Stato ed hanno tutte gli stessi diritti e doveri". Orbene, sotto la definizione generale di "associazioni di fraternità", oltre ad alcune forme organizzative cristiane o delle religioni afro-cubane, possono rientrare anche le logge massoniche, i rapporti del partito con le quali sono significativamente tenuti dalla stessa OAAR che si occupa delle istituzioni religiose. Il riferimento alle

credenze religiose rimane nella nuova clausola anti-discriminatoria (art. 42) che si arricchisce nel rifiuto di molteplici forme di discriminazione, la cui barocca e ripetitiva elencazione si avvicina molto a quella delle più recenti Costituzioni latino-americane⁵⁴. Per quanto riguarda il diritto di libertà religiosa, l'art. 55 si sdoppia in un art. 54 espressamente dedicato alla libertà di pensiero, coscienza ed espressione ed un art. 57 riservato alla libertà religiosa. Significativamente, è nell'art. 54 che ritorna un riferimento all'obiezione di coscienza (così autonomizzata dalla sua eventuale dimensione religiosa e riconosciuta quindi anche in base ad altri sistemi di valori) che "non può essere invocata col proposito di evitare l'applicazione della legge o impedire ad altri di applicarla o di esercitare i propri diritti", con forte attenuazione delle limitazioni stabilite dalla Cost. 1976 e, ancora oggi, dal Codice Penale. L'art. 57 introduce tre innovazioni sul tessuto del precedente testo: da un lato il riconoscimento del diritto ad "ogni persona" e non più solo ad "ogni cittadino" (peraltro già il precedente art. 34 estendeva agli stranieri il godimento dei diritti riconosciuti in Costituzione, ma "alle condizioni e nei limiti di legge", il che poteva comportare modulazioni); d'altro lato, l'introduzione del dovere di rispetto verso le altre religioni; infine, parlandosi di diritto a "praticare la religione di propria preferenza", anziché a "professare il culto religioso di propria preferenza", la tutela parrebbe estendersi dal mero culto all'insieme delle attività, anche non culturali, legate all'appartenenza religiosa.

698

Nel complesso, la rielaborazione della parte di Costituzione relativa ai diritti di libertà è senza dubbio significativa. Altri contributi del presente volume la analizzano a fondo, ma in questa sede si prova a riepilogarne alcuni aspetti nella prospettiva di capire quali evoluzioni si prospettino per la libertà religiosa e i rapporti tra Stato e confessioni religiose. Tornando quindi ad utilizzare i parametri identificati in precedenza, si può riscontrare: 1) il carattere attenuato e teleologicamente orientato dei diritti di libertà parrebbe a prima vista superato nella formulazione dell'art. 41, secondo cui si "riconosce e garantisce alla persona il godimento e l'esercizio irrinunciabile, imprescrittibile, indivisibile, universale e interdependente dei diritti umani", e forse in quella dell'art. 45, secondo cui "l'esercizio dei diritti delle persone è limitato solo dai diritti degli altri, dalla sicurezza collettiva, dal benessere generale, dal rispetto dell'ordine pubblico, della Costituzione e delle leggi". È però vero che tra questi ultimi limiti ve ne sono alcuni di definizione molto generica (specie sicurezza collettiva e benessere generale), ampiamente suscettibili di un'interpretazione politicamente orientata; ed infatti, le vecchie limitazioni rispuntano, per es., nell'art. 55, dove l'esercizio della libertà di stampa deve conformarsi non solo alla legge, ma anche "ai fini della società"⁵⁵; 2) permane l'impegno dello Stato cubano a realizzare, sotto la guida del PCC, "la costruzione del socialismo e il progresso verso la società comunista" (art. 5). Viene

⁵⁴ Si vedano per es. le ridondanti formule anti-discriminatorie dell'art. 11, n. 2, della Costituzione ecuadoregna del 2008, o dell'art. 14, c. 2, della Costituzione boliviana del 2009.

⁵⁵ Per quanto riguarda gli esempi portati in precedenza, i diritti di riunione, manifestazione ed associazione sono finalmente riconosciuti *erga omnes*, anche se circondati da ampie cautele, potendosi realizzare "per fini leciti e pacifici" e dovendosi esercitare "nel rispetto dell'ordine pubblico e delle prescrizioni di legge" (art. 56).

meno il riferimento dell'attività educativa e di insegnamento al bagaglio ideale marxista e martiano, sostituito dal loro carattere "laico"; queste continuano però ad essere orientate (e non solo fomentate e promosse) dallo Stato, in base alla "tradizione pedagogica progressista cubana e universale" nonché ai "principi e valori della società" cubana (art. 32, cc. 1 e 2, lett. *a-b*)), sebbene non si miri più a promuovere la formazione comunista delle nuove generazioni; 3) il possesso delle attività economiche si articola parzialmente ai sensi dell'art. 22, fermo restandone il controllo da parte dello Stato, mentre il monopolio statale in materia di insegnamento permane e la proprietà dei mezzi di comunicazione viene precisata come statale o delle organizzazioni politiche, sociali e di massa (art. 55, c. 2), il che però non amplia necessariamente il pluralismo, dato che fino ad oggi sono state definite come tali solo le organizzazioni fiancheggiatrici del partito unico, e che quest'ultimo continua a rimanere unico. A questo va però aggiunto il riconoscimento del diritto di proprietà delle istituzioni e forme associative per "fini di carattere non lucrativo", il che potrebbe fornire tutela costituzionale alla proprietà di luoghi di culto e locali per attività ricreative o assistenziali da parte di confessioni religiose; 4) da ultimo, non si può non sottolineare che il notevole sforzo di ampliamento, precisazione ed estensione a tutti dei diritti di libertà si accompagna all'introduzione di un nuovo articolo 7 che definisce chiaramente la Costituzione come "la norma giuridica suprema dello Stato". Purtroppo però a ciò non si accompagna la predisposizione di un adeguato sistema di tutela della stessa. Proprio laddove si definisce il delicatissimo punto di chiusura del sistema, il nuovo testo rimette tutto nelle mani del partito unico: il controllo sulla costituzionalità delle leggi e di diversi altri atti, finalmente istituito, è però un controllo rigorosamente politico, in quanto viene esercitato dal Parlamento (art. 108, lett. *e, g-h*)⁵⁶ e in parte, con poteri di proposta ma non decisorio, dal Presidente della Repubblica (art. 128, lett. *a, n*) o, verso le decisioni dei governatori provinciali, dal Consiglio dei Ministri (art. 137, lett. *a, r*). La confusione tra controllato e controllore sarebbe totale già solo sul piano strutturale, assegnandosi il potere di controllo agli organi che hanno adottato o proposto la maggior parte degli atti eventualmente sotto esame. Se poi si aggiunge che il carattere mono-partitico del sistema fa sì che i controllori-controllati, oltre ad appartenere alla stessa, unica, forza politica, ne costituiscano anche la *leadership*, non può non concludersi che tutto quanto scritto in Costituzione in materia di diritti di libertà (ivi compresa quella di religione) continui ad apparire destinato a dipendere solo ed esclusivamente dalla volontà politica del partito⁵⁷.

⁵⁶ Il quale detiene anche il potere di fornire un'interpretazione autentica delle leggi (art. 108, lett. *b*)).

⁵⁷ Anche gli artt. 206, 208-209 e 294 Cod. Pen., di cui si è fatta menzione sopra, permangono in vigore e possono quindi continuare a dispiegare gli effetti già prodotti finora. Si preferisce però in proposito sospendere ogni giudizio, giacché nel momento in cui scriviamo siamo ancora ben lontani dalla scadenza dei termini previsti dalle disposizioni transitorie della nuova Costituzione per l'aggiornamento della legislazione nelle direzioni indicate dalla Costituzione, ad opera dell'Assemblea Nazionale del Potere Popolare.

5. Riflessioni conclusive

Appare difficile, alla luce dell'analisi condotta sul testo costituzionale, avanzare delle ipotesi su come possa disegnarsi, domani, la laicità delle istituzioni cubane.

Già di per sé il concetto di laicità dello Stato è ben lungi dall'essere univoco. La rigida separazione ed equidistanza dello Stato dalle confessioni religiose, espressa dal I Emendamento della Costituzione degli Stati Uniti, sottintendeva infatti una percezione comunque positiva del fenomeno religioso e la sola attenzione ad evitare che, come accadeva all'epoca in Europa, una presa di posizione dello Stato a favore di questa o quella confessione potesse portare ad insanabili divisioni civili che si sarebbero ripercosse sulla tenuta stessa delle istituzioni costituzionali. Ma negli Stati Uniti questa separazione si accompagna a una rigorosa libertà di pensiero e propaganda religiosa, alla libertà delle confessioni da qualsivoglia autorizzazione amministrativa per la propria esistenza o per la possibilità di operare, a un sistema di libero finanziamento delle stesse e dei loro mezzi di comunicazione in un contesto di economia di mercato, tutte condizioni difficili da ravvisare oggi a Cuba.

L'opzione francese di lasciare lo spazio dei poteri pubblici libero da simbologie, espressioni e valori religiosi, mirava a sancire l'uguaglianza dei cittadini di fronte alla legge e a costruire un tessuto etico e civico comune, ma ancora in un contesto di piena libertà di pensiero e di espressione e di ampia possibilità di accesso a finanziamenti e mezzi di comunicazione. Anche quando la legge del 1905 sulla separazione finì per equiparare giuridicamente le confessioni religiose e le loro forme organizzative alle associazioni di diritto comune, questo avveniva in un contesto in cui tali associazioni, una volta istituite, avevano ampie possibilità di azione che le associazioni cubane di qualsiasi tipo non hanno perché il complesso della gestione economica e l'accesso ai mezzi di comunicazione sono sotto stretto controllo governativo.

La laicità in versione italiana, tedesca, spagnola, in cui lo Stato è equidistante dalle confessioni religiose ma stabilisce con esse degli accordi, presuppone ancora confessioni religiose pienamente libere nella propria organizzazione interna e nello sviluppo delle proprie "politiche" ecclesiali, ma soprattutto presuppone il riconoscimento delle formazioni sociali in genere come soggetti di diritti pienamente riconosciuti dallo Stato e, pur nel rispetto delle leggi, in grado di porsi come suoi interlocutori, cosa che nell'attuale panorama cubano non appare sufficientemente garantita, lo Stato rimanendo detentore ultimo (e comunque secondo le indicazioni del partito) della scelta di accordare o meno diritti e possibilità di espressione alle formazioni sociali. Peraltro, anche prima della Rivoluzione castrista, nonostante la posizione peculiare della S. Sede, la cui personalità giuridica di diritto internazionale è comunemente riconosciuta, l'indirizzo separatista aveva sempre portato a rifiutare l'ipotesi di un Concordato.

Nella Turchia di Atatürk, poi, si realizzò un ulteriore e diverso concetto di laicità dello Stato, in cui le istituzioni statali non erano affatto equidistanti dai diversi sistemi di valori religiosi e/o filosofici, ma si facevano portatrici di una precisa opzione filosofica di Stato, quella di un positivismo scienziato convinto ed

intenzionato ad estirpare il fenomeno religioso, non tanto attraverso persecuzioni attive, quanto attraverso limitazioni e controlli della libertà d'azione delle confessioni religiose e attraverso la formazione scientista delle giovani generazioni. In un simile contesto, come in ogni occasione in cui lo Stato si faccia portatore di una scelta ideologica propria, l'educazione diviene il grande campo di confronto tra Stato e istituzioni religiose. Ma, paradossalmente, dato che la repubblica turca succedeva all'Impero Ottomano e la popolazione turca era quasi esclusivamente musulmana, il regime atatürkista poté contare sull'assenza di distinzione tra potere civile e religioso, tradizionale del mondo sunnita, per assumere anche la guida dell'Islam turco, al fine però di piegarlo alla propria ideologia.

A Cuba si può ritrovare, del caso turco, soltanto uno Stato che ha compiuto una precisa opzione filosofica, diversa ma anch'essa in origine anti-religiosa e orientata ad una politica educativa scientista. Però dagli anni Novanta ad oggi questi aspetti si sono andati attenuando e il regime sembra necessitare di un miglioramento del proprio rapporto con le confessioni religiose, tra l'altro anche per poter accreditare all'esterno un'immagine di apertura che gli consenta di superare le pesanti conseguenze dell'embargo statunitense e stabilire un sistema di relazioni internazionali sufficientemente ampio da permettere la sopravvivenza del sistema. Resta però il fatto che, come si è dimostrato sopra, anche con l'attuale testo costituzionale il partito unico conserva intatta la possibilità di anteporre la volontà politica alle garanzie costituzionali. Appare quindi difficile che la ventura laicità dello Stato cubano assomigli a qualcuno dei modelli sopra indicati: se la libertà religiosa dipende ancora dalla politica più che dal diritto, ma al contempo il partito versa nella necessità di non inimicarsi le confessioni religiose, la ventura laicità dello Stato cubano sarà quella che, passo passo e senza parere, verrà costruita dal partito d'intesa con le confessioni religiose disposte a dialogare con esso.